

Al 8. Ritenuto, che molte delle così dette Ville situate nella Provincia del Friuli dipendevano all'epoca 1796. dal Luogotenente, che attualmente non esiste, dovranno da qui innanzi dipendere per gli oggetti contenziosi Civili, e Criminali dai Giudici della Città di Udine, ai quali si accordano le competenti facoltà: Si autorizza per ciò il Consiglio maggiore della detta Città, e per esso i permanenti Deputati a manifestare tanto agli Abitanti delle succennate Ville, quanto ai Giudici la presente Determinazione per norma del rispettivo loro contegno.

Al 10. Verrà provveduto all'oggetto de' Boschi mediante un sistema diretto ad assicurare la miglior amministrazione di essi.

Al 11. Prima di prendere veruna determinazione intorno alle diecimilla lire, che si dicono esistenti presso persona senza indicarla, e percepite dalla vendita della così detta Muda e Gastadia, è necessario, che il Consiglio, e per esso i Deputati informino con particolare relazione: Primo: In che consista la detta Regalia, e quali fossero press' a poco gli annui prodotti. 2. Da chi venga attualmente esercitata: 3. Se le diecimilla lire siano l'integral somma, oppure
sol.